

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 316 di data 6 marzo 2026, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per il rinnovo della parte economica del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio contrattuale 2025-2027 per il personale del Comparto Sanità, area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 30 marzo 2026, le parti rappresentate da:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente firmato

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

AAROI EMAC firmato

ANAAO ASSOMED firmato

CIMO - FESMED firmato

FASSID-FVM firmato
(AIPAC – SNR – SIMET - AUPI – SINAFO)

UIL FPL Sanità firmato

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per il rinnovo della parte economica del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio contrattuale 2025-2027 per il personale del Comparto Sanità - area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie.

ACCORDO PER IL RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL TRIENNIO CONTRATTUALE 2025-2027 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' - AREA DEI DIRIGENTI MEDICI, VETERINARI, ODONTOIATRI E SANITARI, COMPRESI I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica a tutti i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie, di cui all'art. 4 "Comparto Sanità", comma 1, punto 1., dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva di data 25 settembre 2003, come modificato in data 6 dicembre 2016, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

**Art. 2
Decorrenza e durata dell'accordo**

1. Il presente accordo di parte economica concerne il triennio contrattuale 2025-2027.
2. Per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui agli accordi vigenti.

**CAPO II
INCREMENTI TRIENNIO CONTRATTUALE
2025-2027**

**Art. 3
Stipendio tabellare**

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, previsto a partire dall'1 gennaio 2024 dall'art. 3, comma 2, dell'accordo per il triennio economico 2022-2024 è rideterminato, alla data dell'1 gennaio 2025, in annui lordi euro 53.718,70.

**Art. 4
Effetti nuovi stipendi**

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul

trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Art. 5 Indennità sanitaria provinciale

1. La misura annua lorda dell'indennità sanitaria provinciale, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, spettante alla dirigenza di cui all'art. 1, come da ultimo aggiornata dall'art. 5 dell'accordo per il triennio economico 2022-2024, è rideterminata, alla data dell'1 gennaio 2025, negli importi sotto riportati:

- euro 12.952,94, per i direttori di struttura complessa;
- euro 11.164,01, per gli altri dirigenti sanitari.

Art. 6 Retribuzione di posizione

1. I valori della retribuzione di posizione di cui all'art. 40 del CCPL 2019/2021 sono rideterminati a decorrere dall'1 gennaio 2024 nelle misure annue lorde, per tredici mensilità, indicati nella sottostante tabella:

tipologia di incarico gestionale		valore in euro annui lordi per 13 mesi
incarico di direzione di struttura complessa/incarico di direzione di natura non gestionale ma con professionalità di livello particolarmente elevato (A1.)	- Area chirurgica	21.506,00
	- Area medica - Dirigenza veterinaria - Dirigenza sanitaria - Dirigenza delle professioni sanitarie - Area Territorio	20.312,00
incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale		14.935,00
incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa		13.143,00

tipologia di incarico professionale	valore in euro annui lordi per 13 mesi
incarico professionale di alta specializzazione	8.034,00
incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo	6.798,00
incarico professionale iniziale	2.511,00

2. Il maggior costo derivante dall'applicazione del presente articolo è posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione, il quale è a tale scopo ulteriormente alimentato, dall'anno 2024 e a regime, mediante utilizzo di risorse contrattuali.

Art. 7
Indennità di specificità medico – veterinaria

1. L'indennità di specificità medico veterinaria spettante ai dirigenti ex II livello è rideterminata dall'1 gennaio 2024 in euro 13.950,00 annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità e dall'1 gennaio 2026 in euro 14.700,00 annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità.

2. L'indennità di specificità medico veterinaria spettante ai dirigenti titolari degli incarichi di cui all'art. 82, comma 1, del CCPL di data 25.9.2006 è rideterminata dall'1 gennaio 2024 in euro 10.066,00 annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità e dall'1 gennaio 2026 in euro 10.600,00 annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità.”.

Art. 8
Indennità di specificità sanitaria

1. A decorrere dall'1 gennaio 2024, l'indennità di specificità sanitaria di cui all'art. 42 del CCPL 2019/2021 è rideterminata in euro 6.000,00 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.

Art. 9
**Compenso per ore aggiuntive
dirigenti non titolari di incarico di struttura complessa**

1. La misura oraria del compenso per le ore aggiuntive dei dirigenti non titolari di incarico di struttura complessa di cui all'art. 28 dell'accordo per il rinnovo del CCPL 2019/2021 è pari a lordi euro 50,00.

2. Il costo derivante dall'applicazione del presente articolo è finanziato, dall'anno 2026 e a regime, in parte con l'utilizzo di risorse contrattuali (per la quota di 21,00 euro della misura oraria) ed in parte a carico del fondo per la retribuzione di risultato (per la quota di 29,00 euro della misura oraria).

Art. 10
Pronta disponibilità

1. La misura dell'indennità per turno di pronta disponibilità di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 33 “Pronta disponibilità” del CCPL 25.9.2006 è rideterminata, a decorrere dal 1.1.2024, nella misura di euro 52,00 per turno di dodici ore.

2. In caso di chiamata, la misura oraria prevista dal comma 5 del citato art. 33 CCPL 25.9.2006 è rideterminata dall'1.1.2026 in euro 40,00.

Art. 11
Indennità di pronto soccorso

1. La misura mensile dell'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 43 dell'accordo per il rinnovo del CCPL 2019/2021 è rideterminata in euro 281,00 con effetto dall'1 gennaio 2025 ed in euro 427,00 con effetto dall'1 gennaio 2026.

CAPO III FONDI AZIENDALI

Art. 12 Fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 il fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza medica e veterinaria, il fondo per la retribuzione di risultato per la dirigenza sanitaria (esclusa quella medica e veterinaria) e il fondo per la retribuzione di risultato per la dirigenza delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, confluiscono in un unico fondo denominato “fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria”, disciplinato dal presente articolo, che sostituisce le precedenti norme contrattuali in materia.
2. In prima applicazione per l’anno 2026 il nuovo fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria è quantificato in misura pari alle risorse consolidate per l’anno 2025 dei singoli fondi di cui al precedente comma, al netto di quanto necessario per il finanziamento dell’incremento orario settimanale di cui all’art. 28 del CCPL 2019/2021 nonché per il riconoscimento degli incrementi delle retribuzioni di posizione, come previsto dall’art. 42 del CCPL 2019/2021. Nella tabella Allegato A) del presente accordo è data rappresentazione del valore del nuovo fondo a valere per l’anno 2026. Alla contrattazione aziendale è demandata l’individuazione delle specifiche finalità del fondo.
3. La distribuzione interna del fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria di cui al presente articolo garantisce, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato e gestione delle eventuali economie, la medesima misura percentuale di costituzione dei tre fondi di provenienza di cui al comma 1 a garanzia di equità tra i dirigenti cui si riferiscono i fondi medesimi.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nel caso in cui l’Azienda ridetermini, in attuazione delle vigenti disposizioni, con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base di calcolo per la formazione del fondo, nel finanziare la predetta dotazione organica incrementa il fondo per la retribuzione di risultato dell’importo medio di euro 10.000,00, con oneri a carico del proprio bilancio. Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 2026, in caso di rideterminazione formale della dotazione organica in numero inferiore a quello preso a base di calcolo per la formazione del fondo delle posizioni dirigenziali, il fondo per la retribuzione di risultato è decrementato dell’importo di euro 10.000,00.
5. In caso di passaggio dei dirigenti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della totale decurtazione della retribuzione di risultato rimangono accreditate al fondo stesso.
6. La destinazione di eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel presente fondo è stabilita in sede di contrattazione decentrata aziendale, di cui all’art. 8 “Contrattazione decentrata: soggetti e materie” del CCPL 2019/2021.

Art. 13 Fondo per prestazioni orarie aggiuntive

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 il fondo per le prestazioni orarie aggiuntive relativo alla dirigenza medica, veterinaria, odontoiatrica è ridotto dell’importo di euro 3.286.400,00 pari al valore

medio della spesa del biennio 2023/2024 relativa alle prestazioni orarie aggiuntive e agli istituti collegati al piano urgenza emergenza dell'Azienda (indennità per pronta disponibilità e relative ore straordinarie prestate). Come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1277/2025 le voci retributive del presente comma sono infatti da considerare a carico del bilancio dell'Azienda.

2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1 il predetto fondo per prestazioni orarie aggiuntive è ridenominato "Fondo per guardie e attività straordinaria dei dirigenti medici, veterinari e odontoiatri".

3. A decorrere dal 1° gennaio 2026 il fondo per le prestazioni orarie aggiuntive relativo alla dirigenza sanitaria è ridotto dell'importo di euro 115.496,00 pari al valore medio della spesa del biennio 2023/2024 relativa alle prestazioni orarie aggiuntive e agli istituti collegati al piano urgenza emergenza dell'Azienda (indennità per pronta disponibilità e relative ore straordinarie prestate). Come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1277/2025 le voci retributive del presente comma sono infatti da considerare a carico del bilancio dell'Azienda.

4. In conseguenza di quanto previsto al punto 1. il predetto fondo per prestazioni orarie aggiuntive è ridenominato "Fondo per guardie e attività straordinaria dei dirigenti sanitari".

CAPO IV FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENINO"

Art. 14 Contribuzione

1. La quota annua di contribuzione a carico del datore di lavoro per l'adesione al Fondo Sanitario Integrativo "Sanifonds Trentino" prevista dall'art. 4 dell'accordo di data 23 settembre 2014 è rideterminata con effetto dall'anno 2025 in euro 153,00 per ciascun dipendente iscritto.

Tabella A)

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA SANITARIA

	RISORSE CONSOLIDATE 2025 (*) Netto oneri	RISORSE CONSOLIDATE 2025 (*) Lordo oneri
DIRIGENZA MEDICA	15.702.586,72	21.826.595,54
riduzione per aumento retribuzione di posizione – quota fissa	1.227.502,16	1.706.228,00
riduzione per incremento orario art.28 CCPL 2019/2021	3.024.071,28	4.203.459,08
FONDO RESIDUO	11.451.013,29	15.916.908,47
DIRIGENZA SANITARIA	1.885.724,28	2.621.156,75
riduzione per aumento retribuzione di posizione – quota fissa	123.162,57	171.195,97
riduzione per incremento orario art.28 CCPL 2019/2021	357.778,80	497.312,53
FONDO RESIDUO	1.404.782,92	1.952.648,25
DIRIGENZA PROF.SANITARIE	180.000,00	250.200,00
riduzione per aumento retribuzione di posizione – quota fissa	12.070,44	16.777,90
riduzione per incremento orario art.28 CCPL 2019/2021	29.348,00	40.793,72
FONDO RESIDUO	138.581,57	192.628,38
NUOVO FONDO DAL 2026 (*)	12.994.377,77	18.062.185,09

(*) mancano le integrazioni per i posti di nuova istituzione

NOTA CONGIUNTA A VERBALE APRaN – ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a ritrovarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva di questo accordo per proseguire la trattativa per il completamento della parte giuridica del CCPL, tra cui la disciplina delle prestazioni fuori sede per l'ambito territoriale.

per l'APRaN firmato

per le Organizzazioni sindacali

per l'AAROI EMAC firmato

per l'ANAAO ASSOMED firmato

per la CIMO - FESMED firmato

per la FASSID-FVM
(AIPAC – SNR – SIMET - AUIPI – SINAFO) firmato

per la UIL FPL Sanità firmato

Trento, 30 marzo 2026